



COMUNE DI MODUGNO

CITTA METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO "DEHOR"

C_F262 - - 1 - 2022-04-14 - 0017231

**Testo coordinato con regolamento canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2021*

INDICE

- Art.1 Oggetto del Regolamento**
- Art.2 Definizioni**
- Art.3 Aspetti normativi**
- Art.4 Temporalità**
- Art.5 Localizzazione**
- Art.6 Caratteristiche e superfici dimensionali**
- Art.7 Caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo da installare**
- Art.8 Forme e strutture non consentite**
- Art.9 Istanza per il rilascio della concessione**
- Art.10 Rilascio del provvedimento concessorio**
- Art.11 Obblighi**
- Art.12 Decadenza della concessione**
- Art.13 Revoca, modifica, sospensione**
- Art.14 Proroga e voltura**
- Art.15 Sanzioni**
- Art.16 Ordinanze Sindacali e Dirigenziali**
- Art.17 Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi**
- Art.18 Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative**
- Art.19 Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento – norme transitorie**
- Art.20 Disposizioni di rinvio**
- Art.21 Tassa di occupazione aree**
- Art.22 Disposizione finale**

Art. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, nonché le occupazioni di aree private e di aree private ad uso pubblico prospicienti la strada pubblica per l'installazione di arredi mobili, nel territorio comunale, comprese le eventuali aree pubbliche soggette a vincolo storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), e dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ex lege n. 287/1991 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titolari dei pubblici esercizi di cui al precedente comma, operanti sul territorio comunale che intendono occupare suolo pubblico, aree private e aree private ad uso pubblico antistanti e in diretto collegamento con l'esercizio, per l'installazione di elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'art. 2, comma 6, per lo svolgimento delle loro attività.
3. Non si applicano ai seguenti esercizi commerciali:
 - attività commerciali di vicinato (macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie);
 - attività artigianali (gelaterie, creperie, kebaberie e pizzerie e rosticcerie d'asporto);
 - panifici;
 - attività agricole.
4. Il presente regolamento mira a fornire servizi per la ricettività migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato, garantendo una qualità architettonica delle aree di accoglienza e assicurando al contempo la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti ed il superamento delle barriere architettoniche.
5. Non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati, compresi i monumenti.

Art. 2
(DEFINIZIONI)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

1. **"dehor"**: la installazione di strutture costituite da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico. Tali strutture non devono richiedere escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione;
2. **dehor temporaneo**: qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare;
3. **dehor permanente**: qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
4. **attività autorizzabile**: i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91 purché in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. **"aree vincolate omogenee"**: si intendono ambiti urbani quali piazze, slarghi o vie, e comunque parti urbanistiche morfologicamente omogenee e continue, costituenti "patrimonio culturale"

ai sensi degli artt. 2-10-21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

6. elementi di arredo urbano: si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati all'art. 6, comprendono le seguenti tipologie:

- a. Ombrelloni
- b. Sedie e tavolini
- c. Stufe non a fiamma libera
- d. Paraventi
- e. Elementi di illuminazione
- f. Cestini portarifiuti
- g. Tende parasole
- h. Fioriere
- i. Paletti
- j. Dissuasori
- k. Pedane
- l. Coperture a gazebo

Art. 3 (ASPETTI NORMATIVI)

1. Le istanze di occupazione di suolo pubblico devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 con modalità telematiche che provvederà all'inoltro ai Servizi ed Enti competenti per la richiesta di pareri e/o nulla osta. Tali pareri dovranno confluire nel provvedimento finale a cura del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e notificato all'istante dal SUAP.
2. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dalla disciplina vigente relativa alla eliminazione barriere architettoniche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica, Sicurezza Alimentare, Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e in materia urbanistica edilizia.
3. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture debbano essere installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.

Art. 4 (TEMPORALITÀ)

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciato per l'installazione di tali strutture potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - Dehor temporanei: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

- Dehor permanenti: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- 2. Nel caso in cui il dehor temporaneo sia stato già autorizzato in precedenza, il rinnovo dovrà seguire le procedure del presente Regolamento. La nuova istanza sarà oggetto di valutazione rispetto alla conformità con le disposizioni del Regolamento subentrato.
- 3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata definitivamente l'attività, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta e la struttura deve essere definitivamente rimossa a cura e spese del titolare dell'esercizio commerciale cessato.
- 4. L'autorizzazione all'occupazione potrà essere rinnovato alla scadenza, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehor, presenti entro 30 giorni per occupazioni permanenti e 10 giorni dalla scadenza per occupazioni temporanee, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e di permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione. La comunicazione deve contenere altresì, la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato, con indicazione nella domanda degli estremi della concessione che si intende rinnovare.
- 5. Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere a propria cura e spese le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dal termine ultimo, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.
In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 5 (LOCALIZZAZIONE)

Il territorio comunale si suddivide, ai fini del presente Regolamento, nelle seguenti due zone:

- **Area A:** Corso Vittorio Emanuele, Piazza, Plebiscito, Piazza Nicola Capitano, Piazza Sedile, Corso Cavour, Corso Umberto I, Piazza del Popolo, Via Roma sino all'incrocio con Viale della Repubblica, Via Conte Rocco Stella, Via Cairoli, Via X Marzo sino all'incrocio con Viale della Repubblica, Piazza E. De Amicis, Via Alcide De Gasperi, Via Fradeodato Capitano, Via Ten. G.C. Capitano, Via Ravanas, Via Santa Lucia, Piazza Garibaldi, comprese quelle aventi valore storico, artistico di cui all'art.10, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 42/04 ricomprese nel perimetro del vincolo paesaggistico ai sensi del ex legge 1497/39.
- **Area B:** il resto del territorio comunale.

L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò non sia in contrasto con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o costituisca barriera architettonica per quella pedonale.

I dehor di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche o private a servizio delle attività di pubblico esercizio, fatti salvi i requisiti igienico sanitari (nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera della G.R. Puglia 4 luglio 2007 n. 1077, nonché dei requisiti generali di igiene di cui al Reg CE 852/04).

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale e in tutte quelle definite dal presente regolamento come zona A non è consentita la realizzazione di "strutture" aperte o chiuse, ma solo

l'installazione di elementi di arredo urbano (tavoli, sedie, ombrelloni) così come meglio specificato nel successivo articolo 7. Gli ombrelloni dovranno essere privi di pannelli o chiusure verticali, siano esse trasparenti che opache.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi oppure, in assenza di marciapiedi, degli spazi comunque adiacenti ai fabbricati dell'esercizio, a condizione che sia garantita una zona adeguata di almeno mt. 1,50 per consentire il regolare camminamento dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Inoltre, non dovrà essere in alcun modo precluso il passaggio sugli scivoli per i disabili.

Nel caso in cui il marciapiede abbia larghezza inferiore a mt. 1,00, lo stesso deve restare totalmente libero e l'eventuale pedana, da installare solo dove effettivamente necessario per equilibrare eventuali pendenze/dislivelli della pavimentazione, dovrà essere collocata in adiacenza.

In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:

- a)** non è consentito installare dehor, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare mediante apposita ordinanza dell'organo competente;
- b)** le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c)** le strutture e i manufatti dei dehor devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- d)** non è consentito installare dehor, o parti di esso, su semicarreggiate soggette a divieto di sosta e/o fermata, salvo che nelle aree pedonali o zone a traffico limitato, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
- e)** l'area occupata dai dehor non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
- f)** non è consentito installare dehor a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie e in ogni caso non deve arrecare ostacolo alla visuale di sicurezza e non deve contrastare con le norme del Codice della Strada. Detto comma non è applicabile nella zona A del presente regolamento;
- g)** i dehor devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
- h)** la concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse; la rimozione della struttura sarà a cura e spese del titolare dell'esercizio;
- i)** in caso di manifestazione con notevole afflusso di partecipanti, è consentita l'occupazione del suolo pubblico in tutte le aree necessarie previa autorizzazione della Giunta Comunale ed ordinanza di chiusura al traffico. In questi casi eccezionali non si osservano le prescrizioni riguardanti le tipologie e le caratteristiche costruttive dei materiali di cui al successivo art. 6;
- j)** per la somministrazione all'aperto ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/04, va comunque presentata apposita notifica sanitaria allegata alla SCIA per manifestazione temporanea;

k) sulle strutture installate è vietato installare cartelli o locandine pubblicitarie.

Art. 6 (CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI)

I dehor, oggetto del presente Regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una superficie che rispetti l'indirizzo della A.S.L. BA in applicazione della D.G.R. 1077/2007 per gli esercizi pubblici.

Requisiti dei dehor annessi ai pubblici esercizi:

Il numero di posti a sedere è determinato dalla disponibilità di suolo pubblico secondo il parametro di 1.20 mq per ogni posto a sedere.

Il numero dei servizi igienici dovrà essere adeguato al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento, e quindi dovrà essere previsto per gli utenti almeno n.1 servizio igienico fruibile dai disabili sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno n. 2 servizi igienici divisi per sesso di cui uno per disabili, superati i 50 posti a sedere a sino a 100 posti a sedere.

Art. 7 (CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO DA INSTALLARE)

1. Gli elementi di arredo da installare nelle aree di occupazione assegnate non dovranno presentare alcun sistema di fissaggio al suolo, ma dovranno essere completamente amovibili e di facile rimozione;
2. I materiali e le colorazioni impiegate, dovranno garantire il minimo impatto ambientale e decoro dei luoghi;
3. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.
4. Durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nella "Area A" di cui all'art.4, devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi. Sono esentati esclusivamente gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura;

Gli elementi di arredo urbano comprendono le seguenti tipologie:

a) Ombrelloni

L'esercente potrà installare ombrelloni, purché gli stessi siano allineati nella proiezione dell'area esterna compresa tra confini dei locali. Gli ombrelloni saranno in struttura lignea in tela grezza di colore bianco o naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare uno spazio minimo di mt. 1,50. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede.

Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito. Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente. Lo stesso vale per

eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

Nella Area A del presente Regolamento e presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04, gli ombrelloni dovranno essere del tipo a palo centrale o laterale con diametro massimo del telo ombreggiante pari a 3 metri.

b) Tavoli e sedie

I tavoli e le sedie sono consentiti su tutto il territorio comunale e devono prevedere geometria di disegno lineare e non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.

Detti elementi di arredo dovranno essere realizzati con i seguenti materiali:

- metallo di colore canna di fucile con i piani dei tavoli anche in pietra o metallo verniciato;
- legno possibilmente di essenze trattate al naturale.

La tipologia di questi elementi di arredo di ogni attività, dovranno essere uniformi tra loro e rispettare possibilmente le caratteristiche di arredo del locale di appartenenza.

Sono vietate panche di ogni genere e materiale.

c) Stufe non a fiamma libera

Per motivi di sicurezza, le stufe da posizionare nella stagione invernale non potranno essere del tipo “radiante a fungo alimentate a gas” (propano, ecc.). Sono ammesse solo stufe non a fiamma libera.

d) Paraventi

I paraventi sono consentiti su tutto il territorio comunale e dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza massima cm. 120) e di altezza massima da terra pari a cm. 160, in ogni caso non potrà essere a tutta altezza fino al raggiungimento della copertura o dell'ombrellone.

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito o in acciaio o tipo corten come specificato nell'allegato particolare tecnico-costruttivo.

Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere amovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie.

E' vietato l'ancoraggio dei paraventi alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo.

e) Elementi di illuminazione

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie.

Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o bianco e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

f) Cestini portarifiuti

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

Tali elementi di arredo devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro o bianco.

g) Tende parasole

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio all'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata.

L'unica tipologia di tende ammessa è quella a braccio, ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali.

Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare cm. 20 dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20 ed è consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano collocate ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

L'aggetto massimo delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt. 3,50, prevedendo il medesimo aggetto per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.

Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, di colore bianco e in tinta unita di colore chiaro che si armonizzino con il fronte dell'edificio.

Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono vietate.

E' consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio. E' esclusa la pubblicità dei prodotti venduti.

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se, in sede di approvazione, si terrà conto della reciproca compatibilità. E' vietata l'apposizione di simboli ed elementi figurativi.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, ad integrazione delle tende parasole.

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi ombreggianti di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra ed a servizio esclusivo dei pubblici esercizi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale. Le tende non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione. Non possono essere collocate tende nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

Non è consentita l'apposizione di tende nella zona A o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04.

h) Fioriere

Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare di (lunghezza massima 60, 90, 120 cm), di altezza da terra non superiore a cm. 60, stabili e mobili.

Le fioriere devono essere realizzate in pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale o bianco o cotto o resina color cotto. I materiali e i colori di tali manufatti devono essere coordinati ed in armonia con la facciata degli edifici prospicienti e con il contesto circostante. Sono escluse fioriere in cemento naturale o colorato e, in generale, in materiale plastico. Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 120 da terra e devono essere essenze autoctone. Sono espressamente escluse essenze arboree.

E' consentita l'installazione di fioriere solo per la delimitazione dell'area di occupazione suolo pubblico di appartenenza dell'attività commerciale e dovranno avere le stesse caratteristiche degli altri elementi di arredo.

i) Paletti

I paletti devono essere di dimensioni: larghezza massima cm.8, altezza massima da terra cm, 90. Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato. Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere rispettato un interasse minimo di cm. 120. Nel caso di sostituzione o di lavori di manutenzione ordinaria dei paletti il materiale e il colore dovranno essere uniformati al presente regolamento.

j) Dissuasori

I dissuasori devono essere di dimensioni larghezza massima cm. 50, altezza massima da terra cm.90. Tali elementi devono essere realizzati in pietra di colore chiaro o in calcestruzzo bianco. Nel caso d'installazione di una serie di dissuasori sui marciapiedi o nelle aree pedonali, deve essere rispettato un interasse minimo di cm.120. Nel caso di sostituzione o di lavori manutenzione ordinaria dei dissuasori, il materiale e il colore devono essere uniformati alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

k) Pedane

Nella Area A di cui all'art. 5 del presente Regolamento non sono consentite installazioni di pedane, in quanto l'occupazione di suolo pubblico è in massima parte sui marciapiedi o piazze che non presentano alcun dislivello.

Nella zona B, le pedane devono essere realizzate in legno di colore naturale esclusivamente nei casi in cui l'irregolarità della pavimentazione o la sua pendenza lo renda necessario per motivi igienici o di sicurezza. Le pedane devono avere altezza minore o uguale a cm 15, salvo casi

particolari e comprovati e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

l) Copertura a gazebo

Le coperture a gazebo, potranno essere realizzate, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda chiaro. La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane. Tali strutture formate da parti mobili, possono essere consentite esclusivamente nelle aree adibite a giardini o a parcheggi.

Tali strutture non dovranno superare i 3 metri di diametro o di lato. Non è consentita l'apposizione di coperture a gazebo nella zona A del presente regolamento o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04.

m) Insegne

Al fine di non alterare l'aspetto esteriore dei fabbricati e dell'insieme da essi costituito e in zone di particolare pregio architettonico, l'insegna con la indicazione dell'attività commerciale dovrà essere costituita da una lastra metallica (ferro, bronzo, ghisa ecc.) o in legno, montata su un supporto in legno o in ferro battuto.

In alternativa può essere realizzata con la sola lastra purché dotata di supporti puntuali alle pareti di sostegno.

Tale composizione, che potrà essere delle dimensioni massime di cm 70 x 50, e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede (cm 30 x 50 all'interno del Centro Antico), è fissata alle pareti esterne del fabbricato tramite agganci tipo Fisher muniti di distanziatore, oppure a "bandiera", con una altezza inferiore minima di m 2,40.

Nel Centro Antico la collocazione di insegne a bandiera sarà autorizzata solo in luoghi ove non costituisca pericolo per le persone e intralcio per la circolazione dei veicoli.

Per i soli fabbricati intonacati esternamente, potranno essere installate anche insegne su lastre in pietra recante ad incisione il nominativo delle attività.

Per tutte le insegne poste nella zona "A" è ammessa l'illuminazione soltanto con fonti di luce indiretta.

Nessuna prescrizione particolare dovrà essere seguita per la conformazione delle vetrine dei locali commerciali nelle zone al di fuori del Centro Antico.

Esse, tuttavia, non potranno sporgere oltre 20 cm il filo esterno del fabbricato e dovranno mantenersi a filo nel caso di larghezza del marciapiede prospiciente inferiore a cm 120.

Nel Centro Antico è vietata la installazione di vetrine. Saranno autorizzate sole bacheche esterne in ferro battuto o legno, delle dimensioni massime di cm 70 x 120 (base per altezza) ed una profondità di cm 30.

Laddove consentiti i dehor, dovranno essere previsti i seguenti accorgimenti:

I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati in caso di installazione di dehor in attacco al fabbricato dovranno essere predisposti idonei impianti di areazione e flusso bilanciato all'esterno del locale intercluso, conformi ai regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria.

In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali l'ultimo richiedente dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.

In presenza di aree della Zona A con traffico veicolare adiacente non sarà consentita l'occupazione nel rispetto del presente Regolamento, non essendo consentita l'apposizione di paramenti o fioriere, qualora questi fossero necessari.

I dehor devono essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscono la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i dehor con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza di cm 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro.

Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse nelle due zone in cui il territorio comunale viene suddiviso nel presente Regolamento, sono definite secondo il seguente schema:

Elementi di arredo urbano	Area A	Area B
Ombrelloni	SI	SI
Sedie e tavolini	SI	SI
Stufe non a fiamma libera	SI	SI
Paraventi	SI	SI
Elementi di illuminazione	SI	SI
Cestini portarifiuti	SI	SI
Fioriere	SI	SI
Pedane	SI	SI
Coperture a gazebo	NO	SI
Tende parasole	NO	SI
Paletti	NO	SI
Dissuasori	NO	SI

Art. 8 (FORME E STRUTTURE NON CONSENTITE)

Non è consentita la esposizione di oggetti e/o arredi o strutture con caratteristiche diverse da quelle sopra descritte.

Tutte le strutture o gli elementi di arredo urbano non potranno essere autorizzate qualora, se accostate alle pareti degli edifici:

- nascondono i vani porta e finestre;
- mascherano gli elementi decorativi ed architettonici delle facciate;
- non permettono ai pedoni la percorribilità continua del marciapiede o dell'area antistante gli esercizi commerciali.

Art. 9 (ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE)

1. I titolari e/o gestori di bar, ristoranti, pubblici esercizi, che intendono occupare suolo pubblico nelle aree antistanti e/o adiacenti i propri esercizi, per l'installazione dehor e/o arredi urbani, devono presentare in modalità telematica apposita istanza in bollo di richiesta al SUAP, nel

rispetto del DPR 160/2010 e del vigente Regolamento comunale del SUAP, così come indicato all'art 3, comma 2, del presente regolamento.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, l'eventuale indirizzo e-mail/pec, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Relazione tecnica;
- b. Stralcio del foglio di mappa catastale o stralcio aerofotogrammetrico in scala adeguata;
- c. Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione delle aree su cui si chiedela posa del Dehor; rappresentazione del Dehor ed area d'ingombro, delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare, etc., il tuttocorredato di fotografie frontali e laterali del luogo ove il Dehors dovrà essere inserito;
- d. Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini ecc), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- e. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- f. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- g. Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione;
- h. Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o segnalazione o comunicazione di inizio di attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- i. Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione dovrà essere presentata alla ASL BA-SIAN, per il tramite del SUAP la "notifica unità d'impresa del settore alimentare con procedura di denuncia inizio attività ai fini della registrazione"(art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 e s.m.i);

- j. Dichiarazione di obbligo che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - k. Dichiarazione di obbligo che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative in materia igienico-sanitarie;
 - l. polizza assicurativa sulle strutture esterne per danni verso terzi (o dichiarazione che verrà stipulata ad autorizzazione ottenuta e comunque prima dell'insediamento dell'occupazione)
 - m. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato "A"
 - n. calcolo del costo dell'occupazione del suolo pubblico e relativo versamento.
 - o. pagamento dei diritti SUAP.
4. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
 5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica a disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista dal successivo articolo 7.
 6. La copia del provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza o di diniego dovrà essere inviata, a cura del Servizio concedente, al Servizio Entrate per gli eventuali adempimenti consequenziali.
 7. Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata alla ASL BA-SIAN la notifica Sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, riportante gli estremi dell'atto di autorizzazione all'installazione del dehor, planimetria del dehor con relativo layout; detta planimetria deve riportare anche la planimetria dell'interno dell'esercizio (al fine di evidenziare il collegamento esistente tra esercizio e dehor ed i posti a sedere risultanti in totale), relazione sull'attività da svolgere;
 8. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la Denuncia dei Lavori ex art. 93 del DPR 380/2001 presso il Servizio Edilizia Sismica della Città Metropolitana o documentazione relativa alle Opere Minori presso il Comune di Modugno.
 9. Le istanze di rinnovo relative a periodi successivi e che non prevedono variazioni dei Provvedimenti Amministrativi ottenuti, dovranno fare esplicito riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria;
 10. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'istanza prodotta.

Art. 10

(RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO IN DEROGA)

Su istanza di parte che preveda modifiche alle tipologie approvate dal presente regolamento nelle zone A, il SUAP invierà preventivamente alla Soprintendenza le istanze pervenute per il rilascio della preventiva autorizzazione.

Art. 11
(OBBLIGHI E PRESCRIZIONI)

1. E' cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) del Servizio 5 LL.PP.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehor devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.
6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).
7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.
La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.
9. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata;
10. Le installazioni degli arredi mobili, non dovranno arrecare in alcun caso intralcio alla circolazione veicolare in genere, ed in particolare al traffico in servizio di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili;
11. Nei giorni di chiusura per ferie e riposo settimanale del pubblico esercizio, gli elementi di arredo installati, dovranno essere raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada.

Art.12
(DECADENZA DELLA CONCESSIONE)

Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

Art.13
(REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE)

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla Legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione reso in giorni.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione del diritto, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con idonea modalità telematica.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo PEC secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 14
(PROROGA E VOLTURA)

Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Ufficio con le stesse modalità previste dagli articoli 5 e 7 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

La mera proroga delle concessioni e/o autorizzazioni è concedibile solo in ipotesi particolari relative a:

- occupazioni edilizie;
- caso di forza maggiore;
- motivi urgenti, speciali o imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
- In tali casi la relativa istanza deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.

La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, nei trenta giorni antecedenti la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle

istanze di occupazione. Il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. L'Ufficio competente trasmette al Servizio Entrate copia dell'istanza di disdetta anticipata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Art. 15 (SANZIONI)

- 1.** Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
- 2.** Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a)** per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b)** le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.** Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4.** Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 5.** L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6.** Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 7.** Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 8.** Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 9.** Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2, della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non

voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

- 10.** Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 11.** Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 12.** Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art.16

(ORDINANZE SINDACALI E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO)

Tutto quanto disposto nel precedente articolo è, altresì, applicabile in caso di violazione a disposizioni contenute in ordinanze emanate dal Sindaco ovvero dai Responsabili, nell'espletamento delle rispettive competenze istituzionali, in connessione con le attività autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art.17

(VIOLAZIONE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI MANUFATTI ED ARREDI)

Fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni penali, civili ed amministrative, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione di tavoli e sedie, o suoi eventuali aventi causa, al termine della autorizzazione medesima ovvero a seguito di revoca del titolo, come previsto nel precedente articolo 16, non rimuova le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla scadenza dell'autorizzazione ovvero di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, oltre ad essere soggetto all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.15 del presente regolamento, non avrà più diritto ad ottenere, sempre che interessato, la stessa autorizzazione nell'anno successivo, costituendo la violazione de quo motivo pregiudiziale ostativo all'accoglimento della relativa domanda.

Art. 18

(PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE)

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze – ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per le violazioni a disposizioni del presente regolamento pervengono così come disposto dal regolamento del canone unico patrimoniale

Art.19
(MANUFATTI ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -
NORME TRANSITORIE)

Dal momento in cui il presente regolamento sarà diventato esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

In ogni caso, gli operatori autorizzati negli anni precedenti al posizionamento di arredi di tavoli e sedie dovranno in ogni caso adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, fatta eccezione per gli adeguamenti strutturali che devono avvenire entro 6 mesi.

Nei casi di dehors esistenti, le richieste di modifiche all'autorizzazione, compresi il rinnovo e la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di opportuna istanza.

Dehors esistenti ed autorizzati in modo permanente dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo.

Il presente regolamento si applica anche alle istanze già presentate ed attualmente in istruttoria.

Il presente regolamento revoca ogni precedente regolamento in materia.

La Polizia Municipale vigilerà sull'esistenza e sul pieno rispetto dei provvedimenti concessori, applicando in caso di contestazioni, quanto previsto in materia di sanzioni dal vigente Codice della Strada.

ART. 20
(DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- a)** al Codice della Strada;
- b)** Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie - CUP;
- c)** al Regolamento Edilizio;
- d)** alla normativa in materia igienico-sanitaria;
- e)** Regolamento Tassa Rifiuti – TARI/TARIP.

Art.21
(TASSA DI OCCUPAZIONE)

La posa dei dehor su aree pubbliche o private di uso pubblico, è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale nei modi e nelle forme stabilite dal vigente Regolamento in materia.

La superficie occupata dai dehor costituisce imponibile ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia.

Art.22
(DISPOSIZIONE FINALE)

Il presente Regolamento, con i suoi allegati, sarà valido ed efficace con l'emanazione della relativa delibera di approvazione ed entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della stessa.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.

In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale e per le normative inerenti l'applicazione delle entrate dell'Ente.

Allegato "A"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. del 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto, nato a.....il e residente a.....in via..... n°.....consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- di impegnarsi al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- di impegnarsi al pagamento del canone Unico Patrimoniale e della T.A.R.I. entro i termini di legge o di Regolamento;
- di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro 7 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- di impegnarsi in ogni caso alla rimozione entro i termini di validità, in caso di mancato rinnovo;
- di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;
- di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli spazi per tutta la durata di occupazione di suolo pubblico;
- di impegnarsi a non destinare il DEHORS e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- di impegnarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifici la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose, esonerando il Comune di Modugno da ogni responsabilità civile e penale.

Modugno lì,

Allega copia non autenticata del documento d'identità.

In fede
